

CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 96

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROBERTI, ALMIRANTE, CRUCIANI, CUCCO, FRANCHI*Presentata il 5 giugno 1963*

Norme per la sistemazione del personale con mansioni di infermiere degli Ospedali riuniti di Trieste

ONOREVOLI COLLEGHI! — La nota posizione anomala di Trieste ha creato molte situazioni irregolari che vengono man mano sanate con l'emissione di leggi particolari o con decreti del Commissario generale del Governo.

A Trieste, durante il regime del cessato Governo militare alleato, le leggi italiane non venivano estese automaticamente, ma di volta in volta, secondo i criteri di quel Governo che le applicava con ordini generali.

Anche successivamente alla restituzione dell'amministrazione di Trieste all'Italia l'estensione delle leggi italiane è avvenuta mediante decreto del Commissario generale del Governo.

A ciò si deve la critica posizione delle infermiere generiche dipendenti dagli Ospedali riuniti di Trieste, in quanto le stesse, nella loro quasi totalità, non sono provviste dell'autorizzazione di esercizio alla professione di infermiera.

Poiché gli organi tutori ospedalieri non approvavano la deliberazione di nomina in ruolo delle infermiere sprovviste dell'autorizzazione, il Consiglio di amministrazione degli Ospedali riuniti di Trieste, al fine di dare stabilità di servizio a questo personale, deliberò di qualificarlo: «aiuto-infermiere».

Questa soluzione non fu accettata dall'Ufficio del medico provinciale che non in-

tendeva apparisse la voce «infermiere», suggerendo di denominare «aiutanti di corsia» le infermiere non patentate.

Questo suggerimento fu accolto, adottato e reso operante dalla Direzione dell'ospedale, in considerazione del fatto che le infermiere generiche degli Ospedali riuniti di Trieste, ammontanti al cospicuo numero di circa 400, pur non essendo in possesso della specifica autorizzazione, erano, per quanto riguarda la competenza e l'abilità professionale, accompagnate da una cultura generale superiore alla media, perfettamente idonee a continuare il pieno svolgimento delle mansioni di infermiere.

Il provvedimento, se da un lato consentiva la continuazione del regolare servizio di assistenza agli infermi e in se stesso non danneggiava economicamente il personale interessato, apportava giuridicamente pregiudizio, in quanto non veniva riconosciuta ufficialmente la professione esercitata di fatto. È avvenuto ed avviene inoltre, che questo personale è sottoposto a tutta la disciplina giuridica delle infermiere, senza avere il riconoscimento dei diritti relativi.

Il 15 novembre 1954 è stata pubblicata la legge 29 ottobre 1954, n. 1046, relativa alla istituzione di scuole per infermiere generiche, appunto allo scopo di conferire il certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico, previa la

frequentazione di una apposita scuola che poteva essere istituita da ospedali, da Università con Facoltà di medicina e chirurgia e da altri Enti pubblici esercitanti l'assistenza sanitaria.

L'articolo 12 di questa legge autorizzava l'istituzione, nel primo anno di funzionamento della scuola e per una volta sola, di un corso di quattro mesi per coloro che si fossero trovati in particolari condizioni.

Queste norme transitorie non sono più applicabili a partire dal 1° gennaio 1961.

A Trieste, però, la scuola non fu istituita, né — di conseguenza — fu istituito il corso previsto dall'articolo 12.

È avvenuto quindi che le infermiere ospedaliere triestine, che appunto possiedono i requisiti per frequentare tale corso quadriennale, non lo hanno potuto fare, a differenza delle colleghe di tutto il resto d'Italia venendosi perciò a trovare in situazione nettamente sfavorevole.

Il provvedimento del Consiglio degli Ospedali riuniti di Trieste ha del pari dequalificato ad aiutanti di corsia le infermiere generiche, nominate in ruolo con la qualifica di « infermiere ».

Anche questo personale ha diritto di riavere la qualifica originaria, in quanto regolarmente acquisita; infatti, si tratta di personale che aveva non meno di cinque anni di servizio provvisorio, dopo attento vaglio e dopo giudizio dei primari e del Consiglio di amministrazione degli Ospedali riuniti.

Affinché i servizi di assistenza possano rientrare nella regolarità, è indispensabile un provvedimento di legge che, considerando la precaria situazione legislativa di Trieste, renda normale lo stato di fatto venutosi a creare, senza danneggiare i lavoratori e rispettando i diritti acquisiti dagli stessi.

Appare superfluo perciò prescrivere agli Ospedali riuniti di Trieste di indire, per il personale di già provata capacità, con oltre dieci anni di servizio, il corso annuale che è previsto viceversa per addestrare futuro personale che non abbia svolto attività di infermiere.

Il corso annuale non appare perciò necessario per questo personale.

Va rilevato ancora che con la legge 13 dicembre 1956, n. 1430, è prevista la possibilità del rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generica alle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana che abbiano prestato almeno per due anni servizio presso pubblici ospedali civili, militari, della Croce Rossa o cliniche universitarie, prescindendo dall'obbligo di frequenza dei corsi e della partecipazione agli esami.

Vi è quindi un provvedimento legislativo che non può non essere debilmente valutato.

È per questi motivi che presentiamo — come già nella passata legislatura — la seguente proposta di legge, con la certezza che troverà il parere favorevole del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Alle infermiere di ruolo negli Ospedali riuniti di Trieste che abbiano almeno sei anni di anzianità (non compreso il servizio provvisorio ultra quinquennale) è rilasciato il certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico.

ART. 2.

È istituito presso gli Ospedali riuniti di Trieste, e per una volta soltanto, un corso di mesi quattro per il personale che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 12 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.